



Un'iniziativa kibesuisse
e Jacobs Foundation

Contratto relativo al marchio «QualiNido»

stipulato tra
Verein QualiKita
c/o kibesuisse, Federazione svizzera delle strutture d'accoglienza per l'infanzia
Josefstrasse 53
8005 Zurigo

(di seguito «direzione del programma»)

e

Modello organo di certificazione
(di seguito «organo di certificazione»)

Premesse

1. La direzione del programma è autorizzata a impartire istruzioni nei confronti dell'organo di certificazione, ai sensi del protocollo e dei relativi allegati.

Impegni dell'organo di certificazione

2. L'organo di certificazione è un organismo accreditato dal Servizio di accreditamento svizzero (SAS), così come sancito dai requisiti elencati nel dettaglio nel Protocollo QualiNido.
3. In caso di modifiche dell'accreditamento o altri cambiamenti concernenti i requisiti posti agli auditor o agli organi di certificazione, l'organo di certificazione si impegna a informare subito per iscritto la direzione del programma.
4. I collaboratori dell'organo di certificazione si impegnano a trattare con la massima confidenzialità tutte le informazioni a cui hanno accesso e che concernono i titolari del certificato.
5. Per la certificazione di una struttura di accoglienza per l'infanzia sono vincolanti i requisiti qui di seguito elencati, nella versione in vigore. In caso di contraddizioni va rispettato il seguente ordine:

1. Protocollo
2. Regolamento della valutazione e della procedura
3. Standard QualiNido (nel manuale QualiNido)
4. Requisiti posti agli auditor e agli organi di certificazione
5. Contratto tra direzione del programma e organo di certificazione
6. Contratto tra struttura e organo di certificazione
7. Requisiti posti alla commissione di esperti
8. Piano di sviluppo qualitativo
9. Piano modello dell'audit
10. Guida di stile CI/CD

In futuro gli altri documenti fondamentali approvati dalla direzione del programma potranno essere aggiunti al protocollo. Fanno stato la versione attuale del protocollo e le rispettive appendici pubblicate su www.quali-nido.ch.

6. La direzione del programma si impegna a rendere note all'organo di certificazione tutte le disposizioni di cui al punto 5 e a informarlo in caso di eventuali adattamenti. L'organo di certificazione si impegna a rispettare le disposizioni nella forma attuale, ad accettare eventuali adattamenti e ad attuarli immediatamente.
7. L'organo di certificazione controlla che l'audit e il conferimento delle certificazioni avvenga in modo professionalmente corretto, in base ai requisiti in vigore definiti nel protocollo QualiNido.
8. Con la sottoscrizione del presente contratto l'organo di certificazione conferma di offrire il marchio QualiNido e sufficienti risorse per l'attuazione del programma.

Impegni assunti dalla direzione del programma

9. La direzione del programma menziona l'organo di certificazione nell'elenco degli organismi preposti alla realizzazione del concetto QualiNido, pubblicato sul sito www.quali-nido.ch, e ciò non appena l'organo soddisfa i requisiti posti e per tutta la durata in cui tali requisiti risultano soddisfatti.
10. La direzione del programma si impegna a inoltrare immediatamente all'organo di certificazione designato dal nido eventuali notifiche delle strutture di accoglienza per l'infanzia.
11. La direzione del programma mette a disposizione dell'organo di certificazione un programma elettronico di elaborazione dati per l'amministrazione delle strutture, la gestione degli audit e dei rapporti sugli audit, per la risoluzione degli aspetti ottimizzabili e per l'emissione dei certificati. L'organo di certificazione si assume i rispettivi costi (attualmente pari a € 250.-/anno).

Validità contrattuale

12. Il presente contratto entra in vigore nel momento in cui entrambe le parti appongono la propria firma. Il contratto può essere disdetto da entrambe le parti per la fine dell'anno, purché sia rispettato un termine di preavviso di sei mesi. La gestione dei certificati al momento della disdetta è di competenza della direzione del programma.
13. Restano riservate eventuali sanzioni emesse dalla direzione del programma in caso di comportamento non cooperativo e/o mancato rispetto delle disposizioni. Tale condotta può portare allo scioglimento immediato della collaborazione. Per prima cosa la direzione del programma dovrà tuttavia formulare un avvertimento scritto contro l'organo di certificazione.

Clausola salvatoria

14. Qualora singole disposizioni del presente contratto dovessero risultare non valide, non efficaci o non soddisfacibili, ciò non influisce in alcun modo sulla validità, sull'efficacia e sulla soddisfacibilità delle altre disposizioni contrattuali.
15. In tal caso le parti si impegnano a sostituire la disposizione contrattuale non valida, non efficace o non soddisfacibile con una disposizione valida, efficace e soddisfacibile che, per il suo contenuto, si avvicina il più possibile allo scopo originario pattuito da entrambe le parti.

Diritto applicabile e foro

16. Le parti riconoscono la direzione del programma quale istanza arbitrale «interna» per qualsiasi controversia insorta in concomitanza con la certificazione.
17. In caso di controversie sorte in concomitanza con l'audit o la procedura di certificazione la struttura può impugnare la decisione formulata dall'organo di certificazione rivolgendo a quest'ultimo un'opposizione scritta. In tal caso, occorre attenersi alle procedure previste dal relativo organo di certificazione. Se la struttura ricorrente non è d'accordo con la decisione dell'organo di certificazione, può rivolgersi in ultima istanza alla direzione del programma che formulerà la decisione definitiva, dopo aver consultato una commissione di esperti. In seguito alla decisione della direzione del programma, si possono adire le vie legali previste al punto 18.
18. Tutte le controversie derivanti dal presente contratto o comunque collegate allo stesso, ivi comprese quelle concernenti la validità, la nullità, la violazione o la fine contrattuale, saranno risolte in via definitiva mediante arbitrato secondo il Regolamento svizzero d'arbitrato internazionale dell'Istituzione Arbitrale delle Camere Svizzere in vigore alla data in cui la richiesta d'arbitrato è

depositata secondo detto Regolamento. Il tribunale arbitrale deve essere composto di un solo membro. Sede della procedura arbitrale è Zurigo. La lingua della procedura arbitrale è il tedesco. Determinante è la versione in lingua tedesca.
19. La presente convenzione è soggetta al diritto materiale svizzero.

Luogo, data:

Direzione del programma
(firme giuridicamente valide)

Luogo, data:

Organo di certificazione:
(firma giuridicamente valida)